

CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 E SS.MM.II.

**AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI
ALL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30/12/2021, N. 234)**

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ presso la sede dell'Amministrazione Comunale di _____ sita in _____

Tra

1. Il Comune di Civitella in Val di Chiana, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n del _____, esecutiva in data _____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
2. Il Comune di Lucignano, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n del _____, esecutiva in data _____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
3. Il Comune di Marciano della Chiana, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n del _____, esecutiva in data _____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

VISTI:

- gli artt. 3, 4, 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;
- l'art. 19 ("Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini." s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 534-542, della Legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021, n. 234) che prevede:

534-535. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di **rigenerazione urbana**, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, l'assegnazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila.

536. Gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.

537. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM.

538. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:

a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

[...]

541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo:

a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;

b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;

c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

EVIDENZIATO che la presente Convenzione è prevista e disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche, e si fonda sulle seguenti premesse:

- a) attuazione di progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, commi 534-542, della legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021, N. 234);
- b) programma di riqualificazione del territorio attraverso la rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, al fine di favorire gli investimenti in progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

RILEVATA la necessità di sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra i comuni di Civitella In Val di Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana, al fine di costituire un nuovo modello di "Governance" per porre in essere una strategia di sviluppo territoriale integrata ed intersettoriale, che disciplini finalità, termini, funzioni e modalità attuative dell'esercizio associato del servizio;

Tutto ciò premesso, riconosciute le motivazioni, le finalità, gli impegni dei comuni e ogni altra considerazione sopra espressa come parte integrante della presente convenzione, le parti, come sopra rappresentate e costituite,

Convengono e stipulano quanto segue

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della Convenzione ed enti partecipanti)

1.1. Con la presente Convenzione, i Comuni di Civitella In Val di Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana, stabiliscono, con una visione strategica, la formale costituzione di un raggruppamento di comuni per l'attuazione di progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, commi 534-542, della legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021, N. 234), al fine di svolgere in maniera coordinata, unica e associata, e con personale degli enti locali partecipanti, o comunemente e legalmente individuato tra acclarati professionisti, i processi di pianificazione e gestione di tutte le attività, le funzioni e i compiti relativi agli obiettivi, alle direttrici strategiche, alle progettualità e alle azioni comuni agli enti sottoscrittori della presente convenzione.

- 1.2.** I Comuni aderenti alla Convezione, in forma unica e associata e attraverso i criteri di rappresentatività di legge e ivi stabiliti, esercitano le funzioni di seguito elencate **finalizzate alla realizzazione di progetti di sviluppo strategico di rigenerazione urbana** attraverso l'utilizzo congiunto dei fondi nazionali di cui alla L. 30/12/2021, N. 234.
- 1.3.** Con la presente Convenzione le parti addivengono alla formale costituzione di un raggruppamento di comuni per l'esercizio in forma associata dei servizi e delle attività correlate all'attuazione degli obiettivi comuni, anche attraverso la disciplina dell'organizzazione e della suddivisione di compiti e responsabilità, l'individuazione delle modalità di gestione dei finanziamenti, la regolamentazione e l'individuazione dei rispettivi impegni, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e di quant'altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 della presente Convenzione.
- 1.4.** Gli Enti aderenti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina gli interventi di cui alla presente convenzione (compresa quella attinente alla natura delle attività e delle spese ammissibili) e si impegnano, sin da ora, a rispettarla in tutte le sue articolazioni e nelle successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire. Resta, inoltre, espressamente inteso tra le parti che le attività svolte non possono avere fini di lucro.
- 1.5.** Gli Enti si impegnano a disciplinare i reciproci rapporti amministrativi ed economico finanziari al fine di suddividere:
- le richieste di contributo e gli eventuali oneri come concordato in sede di conferenza dei sindaci;
 - i risultati secondo i criteri di uguaglianza e pari dignità e nel pieno rispetto dei principi di legittimità degli atti e delle procedure, di legalità, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia delle azioni.

Art. 2 (Finalità)

- 2.1.** Gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio, nonché le azioni sinergiche all'accesso alla Programmazione comunitaria, nazionale e regionale costituiscono le finalità che si intendono perseguire con la sottoscrizione della presente convenzione attraverso la programmazione economica efficiente, tempestiva e coerente con le esigenze dell'area che garantisca un'analisi dettagliata dei costi e benefici derivanti dalle strategie ed incentivazioni all'uso attivabili.
- 2.2.** Il nuovo modello organizzativo non dovrà rivelarsi elusivo degli intenti di riduzione di spesa, efficienza, efficacia ed economicità.

CAPO II DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO

Art. 3 (Ufficio Unico di Coordinamento)

- 3.1 L'Ufficio Unico di Coordinamento rappresenta l'organo tecnico della convenzione. Ad esso sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.
- 3.2 L'Ufficio Unico è composto da personale tecnico e amministrativo degli Enti aderenti alla presente convenzione il quale rimane dipendente dell'Amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge, provvedendo l'Amministrazione di appartenenza agli adempimenti fiscali e contributivi, polizze assicurative o altro in materia.
- 3.3 Il Responsabile dell'Ufficio unico di coordinamento è individuato nel Responsabile P.O. Area Tecnica dell'ente capofila, o da altro soggetto individuato tra i Comuni aderenti alla convenzione o altro soggetto da reclutare nel rispetto e nell'osservanza delle previsioni normative vigenti.
- 3.4. Il soggetto individuato ai sensi del punto precedente, responsabile dell'Ufficio unico o persona da esso delegata spetta, in particolare, il compito di interfacciarsi con l'ente finanziatore per assicurare un adeguato flusso informativo nonché assicurare il rispetto degli adempimenti posti a carico dell'ente capofila beneficiario.
- 3.5 Per il funzionamento dell'Ufficio unico di Coordinamento, gli Enti sottoscrittori si impegnano a disciplinare i reciproci rapporti amministrativi ed economico finanziari, come concordato in sede di conferenza dei sindaci;
- 3.6 Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio verrà ripartito tra i Comuni aderenti sulla base del precedente punto.
- 3.7 I singoli Enti possono concorrere alla copertura dei costi dell'Ufficio sia con risorse finanziarie, sia con personale, sia con beni strumentali.
- 3.8 Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.
- 3.9 Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.

Art. 4. Gestione tecnico – amministrativa

- 4.1 Agli uffici del Comune di Capofila è attribuita la competenza per la gestione tecnica, amministrativa e contabile, e per il monitoraggio, controllo e rendicontazione dei vari progetti e delle relative spese realizzati in virtù della presente Convenzione, fatto salvo quanto concordato in sede di conferenza dei sindaci anche in relazione alla possibilità di delega delle funzioni tecniche amministrative strettamente legate all'attuazione di ogni singolo intervento.
- 4.2 All'Ente Capofila è riconosciuta la facoltà di affidare, secondo le modalità previste dal D. Lgs 50/2016, servizi tecnici inerenti l'ingegneria e l'architettura, ivi inclusa l'attività di supporto tecnico –

amministrativo, ad uno dei soggetti indicati all'art. 46, comma 1 lett. a); b); c); d) e); f); 13 g) del D.Lgs 50/2016 qualora ritenuto necessario per il corretto espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili o a soggetti da reclutare nel rispetto e nell'osservanza delle previsioni normative vigenti.

4.3 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Convenzione, gli aderenti riconoscono all'Ente Capofila, che accetta, il potere di surroga nelle funzioni tecniche ed operative.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5 (Durata)

5.1 La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua stipula e scadrà con il raggiungimento dello scopo della stessa, con possibilità di formale proroga fino alla data ritenuta più opportuna da parte degli Enti sottoscrittori al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente convenzione.

Art. 6 (Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci)

6.1 Tutti gli Enti aderenti partecipano alle attività di indirizzo e di direttiva progettuale delle funzioni così come specificate all'art. 1.

6.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci (di seguito Conferenza) composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati ed è, altresì, formalizzata l'individuazione dell'Ente locale capofila nel Comune di Civitella In Val di Chiana con la qualifica di Ente beneficiario nei confronti del Soggetto Finanziatore.

6.3 Compete alla Conferenza:

- a) Richiedere agli Enti aderenti le qualifiche professionali idonee e necessarie;
- b) Assicurare la corretta e coordinata gestione supervisionando lo svolgimento delle linee di azione e verificandone i risultati;
- c) Determinare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire nelle funzioni individuate nel precedente art. 1;
- d) Esaminare l'attività di programmazione e redazione progettuale predisposta;
- e) Risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente Convenzione;
- f) Risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che possano sorgere tra i comuni/enti convenzionati;
- g) Attuare gli obiettivi della presente convenzione, impegnandosi a disciplinare i rapporti amministrativi ed economici finanziari degli enti sottoscrittori e se necessario, a suddividere

eventuali oneri e a garantire le relative risorse necessarie secondo i criteri di uguaglianza e pari dignità delle parti.

- 6.5** La Conferenza è convocata su iniziativa del Sindaco del Comune capofila, che la presiede, o suo delegato, e si riunisce ogni volta che uno degli Enti ne faccia richiesta.
- 6.6** La Conferenza è validamente costituita se i Sindaci partecipanti, o loro delegati, rappresentano la maggioranza dei comuni sottoscrittori e assume le sue decisioni a maggioranza dei presenti.
- 6.7** Quando la Conferenza è chiamata a deliberare su un determinato indirizzo strategico o su progettualità attinenti ad uno specifico territorio, o raggruppamento di comuni, ogni comune ricompreso nell'area interessata dall'intervento, dal progetto o dall'azione, è chiamato in sede di Conferenza ad esprimere parere espresso in merito.
- 6.8** I lavori e gli indirizzi della conferenza saranno formalizzati in verbali predisposti dal personale tecnico amministrativo facente parte dell'ufficio unico, nel pieno rispetto di ogni prescrizione di legge in materia di pubblicità e trasparenza.
- 6.9** La Conferenza può promuovere accordi di natura temporanea e/o permanente con enti pubblici e privati e mettere le strutture dell'Ufficio Comune a servizio di tali accordi.

Art. 7 (Ente capofila e Sede)

- 7.1** L'Ente capofila opera, nell'ambito dell'oggetto della presente convenzione, in nome e per conto degli Enti aderenti e assume direttamente la responsabilità sull'organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti e le direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria, anche con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.
- 7.2** La sede ufficiale della Conferenza viene fissata presso la sede del Comune capofila, salvo diversa deliberazione della Conferenza da assumere con votazione espressa a maggioranza assoluta dei comuni componenti.

Art. 8 (Impegni degli Enti aderenti)

Ciascuna delle parti, a seguito della formale sottoscrizione, assume l'impegno di contribuire alla realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione.

Art. 9 (Disposizioni in materia di privacy)

- 9.1** La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

9.2 I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile dell'Ufficio Unico.

9.3 I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 (Disposizioni varie e di rinvio)

Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolubile in via stragiudiziale, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione proposte dai singoli Enti dovranno essere deliberate a maggioranza dei componenti la Conferenza dei Sindaci e successivamente approvate dai singoli Consigli Comunali dei comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 11 (Disciplina fiscale)

Tale convenzione, redatta per scrittura privata, è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Atto che si compone di n. 8 pagine, letto, approvato dai contraenti per essere in tutto conforme alla loro volontà, e che viene sottoscritto dalle medesime parti.